

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI****1. PREMESSA**

Agli effetti del contratto, di cui il presente documento costituisce parte integrante, si intende per:

- **Eno Tecno Chimica:** con sede legale in via Costanza D'Avalos, 202 – Francavilla al Mare (CH) - codice fiscale PTRNLM 47H27A666R - partita iva 00339500696;
- **Cliente:** il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto e richiedente a Eno Tecno Chimica l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
- **Parti:** Eno Tecno Chimica e Cliente, congiuntamente.

**2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano alle offerte ed agli incarichi conferiti a Eno Tecno Chimica e si intendono accettate con la sottoscrizione dell'offerta oppure con il conferimento dell'incarico mediante invio dei campioni al laboratorio.

L'accettazione delle presenti condizioni comporta l'accettazione del listino delle analisi offerti dal laboratorio, in vigore al momento del conferimento dell'incarico e consultabile sul sito internet [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it) in area riservata. Eventuali aggiornamenti dell'Elenco prove e del tariffario si applicano esclusivamente agli incarichi successivi alla loro pubblicazione o comunicazione al Cliente.

Richieste particolari relative a servizi, analisi, rapporti di prova, tempi e modalità di fatturazione, in deroga a quanto previsto dalle presenti condizioni, devono essere concordate tra le Parti in forma scritta prima dell'inizio delle attività di prova.

Eventuali differenze tra richiesta del Cliente e offerta del Laboratorio devono essere risolte prima dell'avvio delle attività analitiche.

Le condizioni aggiornate sono rese disponibili al Cliente e si applicano ai campioni conferiti successivamente alla loro pubblicazione.

**3. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione, da parte di Eno Tecno Chimica, di attività analitiche su diverse matrici, nonché eventuali prestazioni di assistenza tecnica, consulenza e formazione, richieste dal Cliente.

Al primo conferimento di campioni, il Cliente formalizza il rapporto con il laboratorio mediante la sottoscrizione della scheda committente, con la quale dichiara di accettare le presenti condizioni generali di fornitura e il listino dei servizi del laboratorio.

Tali condizioni si intendono valide anche per i successivi conferimenti di campioni, salvo diversa comunicazione da parte del laboratorio.

La richiesta di analisi si considera formalmente conferita al momento della consegna del campione al laboratorio, anche tramite incaricati del Cliente o mediante corriere, purché corredata dall'indicazione delle prove richieste.

Il laboratorio riesamina le richieste prima dell'avvio delle attività analitiche, verificando la chiarezza delle prove richieste, la disponibilità delle risorse e l'idoneità del campione.

Qualora emergano dubbi o necessità di chiarimenti, il laboratorio contatta il Cliente prima di procedere con l'esecuzione delle prove.

**4. LABORATORIO DI ANALISI**

Eno Tecno Chimica svolge le proprie attività presso la sede di Francavilla al Mare (CH), Via Costanza D'Avalos, 202.

Il laboratorio opera secondo un sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed è accreditato da ACCREDIA con numero di accreditamento 00391 per specifiche prove.

L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile sul sito di ACCREDIA ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) e sul sito aziendale [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it).

**5. ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO è il riconoscimento formale della competenza del laboratorio ad eseguire specifiche prove, rilasciato da ACCREDIA, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

L'accREDITAMENTO attesta la competenza tecnica del laboratorio limitatamente alle prove incluse nello scopo di accREDITAMENTO.

L'accREDITAMENTO non costituisce approvazione del campione, del prodotto o dei risultati di prova da parte di ACCREDIA, né implica alcuna responsabilità dell'ente sui risultati emessi dal laboratorio.

Eno Tecno Chimica utilizza il marchio ACCREDIA e fa riferimento all'accREDITAMENTO nel rispetto delle prescrizioni applicabili.

Le prove non accreditate sono chiaramente identificate nei Rapporti di Prova mediante apposito simbolo (\*).

**6. SUBAPPALTO DELLE PROVE**

Eno Tecno Chimica si riserva la facoltà di affidare a laboratori esterni qualificati l'esecuzione di specifiche prove, in particolare nei seguenti casi:

- elevati carichi di lavoro;

- assenza del personale (es. ferie, malattia);
- esigenze tecniche o strumentali.

I laboratori esterni sono selezionati sulla base della competenza tecnica e, ove possibile, dell'accREDITAMENTO secondo ISO/IEC 17025:2017.

Il subappalto di prove accreditate è limitato a situazioni eccezionali e non continuative.

Le prove affidate in subappalto sono chiaramente identificate nei Rapporti di Prova. L'accettazione dell'offerta e/o il conferimento dell'incarico costituisce accettazione da parte del Cliente della possibilità di subappalto delle prove.

Eno Tecno Chimica garantisce la tracciabilità delle prove subappaltate e rimane responsabile della trasmissione dei risultati.

**7. CONSEGNA DEI CAMPIONI**

Salvo diverso accordo, i campioni da sottoporre ad analisi sono consegnati al laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, corredata da una chiara identificazione e dall'indicazione delle prove richieste.

Su richiesta, il laboratorio può fornire indicazioni sulle modalità di campionamento, conservazione e trasporto dei campioni.

Il laboratorio può organizzare, come prestazione accessoria a pagamento, il ritiro dei campioni tramite proprio personale o corriere incaricato. In tali casi, il laboratorio garantisce che il trasporto avvenga in condizioni idonee a preservare le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del campione.

Il laboratorio non è responsabile di ritardi o disservizi imputabili a soggetti terzi incaricati del trasporto.

Il laboratorio si impegna a segnalare al Cliente eventuali non conformità riscontrate al momento della ricezione del campione.

Il Cliente è responsabile delle informazioni relative al campione e deve comunicare eventuali rischi connessi alla sua manipolazione, conservazione e smaltimento, fornendo indicazioni per la corretta gestione.

**8. ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI**

Per accettazione dei campioni si intende la presa in carico degli stessi da parte del laboratorio, con attribuzione di un numero univoco identificativo generato dal sistema gestionale.

Salvo diversa richiesta del Cliente, i campioni sono analizzati secondo le modalità previste dai metodi di prova applicabili e nei tempi indicati nel documento M5-1 Servizi offerti.

Le quantità di campione generalmente richieste per l'esecuzione delle analisi sono le seguenti:

- vino: analisi chimiche 500 mL – analisi residuali 500 mL;
- olio di oliva: analisi chimiche 200 mL;
- acque: analisi chimiche e residuali 1 L – analisi microbiologiche 500 mL in contenitore sterile;
- per la ricerca di *Legionella spp.*, è richiesto un volume minimo di 1 L di acqua;
- terreni: analisi chimiche 1 kg.

I campioni destinati ad analisi microbiologiche devono essere prelevati in contenitori sterili idonei; ove necessario, tali contenitori devono contenere sodio tiosolfato per la neutralizzazione di eventuali disinfettanti.

Il laboratorio garantisce la conservazione dei campioni in condizioni idonee a preservarne le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo diverso accordo scritto, i campioni e gli eventuali residui non sono restituiti al Cliente e sono smaltiti secondo le procedure interne del laboratorio.

Il laboratorio conserva controcampioni esclusivamente nei casi in cui siano richiesti per specifiche finalità, quali certificazioni per esportazione, e solo se accompagnati da idonea documentazione.

In tali casi, il Cliente è tenuto a fornire due aliquote del campione: una destinata all'analisi e una conservata dal laboratorio per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione, al termine del quale il campione sarà smaltito.

**9. RAPPORTI DI PROVA**

Il laboratorio è responsabile esclusivamente dei risultati analitici riferiti ai campioni sottoposti a prova e ai parametri richiesti.

I Rapporti di Prova sono emessi in formato definito dal laboratorio e identificati in modo univoco.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto dal laboratorio.

È vietata la riproduzione parziale del Rapporto di Prova senza preventiva autorizzazione scritta del laboratorio.

I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati a fini pubblicitari o promozionali senza autorizzazione scritta del laboratorio.

In nessun caso il Rapporto di Prova può essere utilizzato in modo tale da implicare l'approvazione di un prodotto da parte del laboratorio o di ACCREDIA.

Salvo diverso accordo, i Rapporti di Prova sono trasmessi al Cliente in formato elettronico o cartaceo.

Il laboratorio provvede alla conservazione elettronica dei Rapporti di Prova e delle relative registrazioni per un periodo non inferiore a 4 anni.

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI****10. RAPPORTI DI PROVA CONTENENTI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'**

Su richiesta del Cliente o ove previsto da disposizioni normative, il Rapporto di Prova può contenere una dichiarazione di conformità rispetto a limiti di legge, specifiche tecniche o requisiti definiti.

La dichiarazione di conformità è espressa limitatamente ai parametri analizzati.

La valutazione di conformità è effettuata secondo una regola decisionale definita dal laboratorio, salvo diversa prescrizione normativa o diverso accordo con il Cliente.

Per le analisi delle acque destinate al consumo umano, la dichiarazione di conformità è effettuata mediante confronto diretto dei risultati analitici con i limiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., senza applicazione dell'incertezza di misura, come previsto dalla normativa vigente.

Per altre tipologie di prove, in assenza di specifiche disposizioni normative, la regola decisionale è definita e, ove necessario, concordata con il Cliente prima dell'esecuzione delle prove.

**11. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA**

Il Cliente può prendere visione dei metodi di prova applicati dal laboratorio attraverso la documentazione resa disponibile dal laboratorio stesso.

Su richiesta, il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure utilizzate.

Eventuali richieste specifiche relative ai metodi di prova devono essere concordate con il laboratorio prima dell'accettazione del campione.

Il laboratorio informa il Cliente qualora il metodo richiesto sia ritenuto non idoneo, obsoleto o non applicabile.

**12. RECLAMI**

Eventuali reclami devono essere comunicati al laboratorio entro 30 giorni dalla loro individuazione.

Il laboratorio provvede alla gestione dei reclami secondo quanto previsto dalle proprie procedure interne e ne assicura la presa in carico entro 15 giorni lavorativi.

Il Cliente può inoltrare reclami anche tramite il sito internet aziendale.

Il laboratorio si riserva di valutare la gestione di reclami pervenuti oltre il termine sopra indicato.

**13. RISERVATEZZA ED INFORMAZIONI VARIE**

Il laboratorio e il Cliente si impegnano a non divulgare a terzi le informazioni e la documentazione relative al servizio, salvo obblighi di legge o autorizzazione della parte interessata.

Tale obbligo si applica anche successivamente alla conclusione del rapporto.

Il laboratorio garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione sia richiesta da autorità competenti.

Qualora le informazioni siano richieste per legge, il Cliente è informato, salvo divieti normativi.

Le informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dallo stesso (ad esempio reclami o autorità) sono trattate come riservate. Il laboratorio mantiene riservata l'identità della fonte, salvo diverso accordo con la stessa.

**14. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati forniti dal Cliente sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste e per la gestione del rapporto con il laboratorio.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e la protezione, nel rispetto della normativa vigente.

I dati non saranno diffusi a terzi, salvo obblighi di legge o necessità legate all'esecuzione del servizio.

Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**15. PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI**

Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento, il laboratorio si riserva di applicare gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente o quanto indicato in fattura.

Il mancato ricevimento di eventuali avvisi di pagamento non esonera il Cliente dall'obbligo di pagamento nei termini stabiliti.

Per le prime forniture può essere richiesto il pagamento anticipato.

In caso di richiesta di duplicati o modifiche dei Rapporti di Prova per cause non imputabili al laboratorio, potrà essere applicato un costo di gestione.

**16. SOSPENSIONE FORNITURA**

Il laboratorio si riserva la facoltà di sospendere o rifiutare l'esecuzione dei servizi in caso di mancato pagamento da parte del Cliente.

Il laboratorio può inoltre sospendere o rifiutare il servizio qualora, successivamente al conferimento dell'incarico, emergano elementi che possano compromettere la solvibilità del Cliente o la regolare esecuzione del rapporto.

**17. LIMITAZIONE RESPONSABILITA'**

Il laboratorio è responsabile esclusivamente delle attività svolte e dei risultati analitici emessi, nei limiti delle condizioni previste dalle presenti condizioni generali di fornitura.

Il laboratorio non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme dei risultati da parte del Cliente o di terzi.

Resta esclusa ogni responsabilità del laboratorio nei casi non imputabili a dolo o colpa grave.

**18. ULTERIORI CONDIZIONI**

Le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante del rapporto tra il laboratorio e il Cliente.

Eventuali deroghe o condizioni particolari devono essere concordate tra le parti in forma scritta.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

**19. FORO COMPETENTE**

Le presenti condizioni generali di fornitura sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del servizio è competente in via esclusiva il Foro di Chieti.